



Comunità Montana di Valle Camonica

Deliberazione della Assemblea N° 20 del 07/10/2024

OGGETTO: RECESSO DALLA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA «AREA VASTA BRESCIA DELLA PROVINCIA DI BRESCIA», ISTITUZIONE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA COMUNITÀ MONTANA DI VALLE CAMONICA, GIÀ STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA E APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO E DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE CON GLI ENTI ADERENTI.

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno **sette** del mese di **Ottobre** alle ore **19:30**, nella sala delle Adunanze in Breno (BS), previa notifica degli inviti personali e con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dallo Statuto e dalla legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti l'Assemblea della Comunità Montana di Valle Camonica:

Sono presenti N. 30 (Elenco Allegato) Delegati con diritto di voto su N. 40 componenti l'Assemblea.

Essendo legale il numero degli intervenuti **Il Presidente dell'Assemblea Chiappini Mario** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Partecipa all'adunanza **il Segretario Dott. Bernardi Marino**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

RECESSO DALLA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA «AREA VASTA BRESCIA DELLA PROVINCIA DI BRESCIA», ISTITUZIONE DELLA CENTRALE UNICA **OGGETTO:** DI COMMITTENZA DELLA COMUNITÀ MONTANA DI VALLE CAMONICA, GIÀ STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA E APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO E DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE CON GLI ENTI ADERENTI.

L' ASSEMBLEA DELLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE CAMONICA

SENTITA la relazione del Presidente Corrado Tomasi e la dichiarazione di voto del capogruppo Ida Bottanelli;

PREMESSO:

La C.U.C. è un modulo organizzativo con funzione di centralizzazione delle procedure di affidamento dei contratti, mutuato dall'esperienza privata e volto ad impedire l'atomizzazione delle procedure ed ottenere, quindi, risparmi sia in termini di costi di gestione della procedura che di prezzi dei beni e servizi. Il legislatore nazionale ha affrontato il tema essenzialmente al fine di favorire l'utilizzo della C.U.C. da parte delle amministrazioni pubbliche per conseguire una razionalizzazione degli acquisti e, quindi, un contenimento della spesa pubblica.

La centralizzazione, infatti, consente alle amministrazioni di beneficiare di economie di scala, di ridurre il numero di intermediari, di ottenere a prezzi più bassi il medesimo bene o servizio. Inoltre, con la riduzione del numero delle procedure, conseguentemente, diminuiscono anche le spese per le stesse. Tuttavia, sarebbe riduttivo ritenere che la frammentazione degli acquisti produca risvolti negativi solo in termini di incremento delle risorse pubbliche impiegate in quanto porta con sé ulteriori profili di inefficienza. In primo luogo, per le piccole amministrazioni è difficile avere personale dotato di adeguata professionalità. Detta carenza di esperienza nei piccoli uffici si riverbera sulla qualità della prestazione e sull'adeguato utilizzo delle risorse pubbliche che rappresentano profili certamente non sottovalutabili. In secondo luogo, le piccole amministrazioni spesso non dispongono delle più moderne dotazioni e strumenti informatici necessari per lo svolgimento delle procedure contrattuali, attesi i notevoli costi fissi connessi all'acquisizione delle infrastrutture informatiche necessarie. Ancora, l'eccessiva frammentazione nella gestione del sistema degli acquisti aumenta notevolmente i rischi di corruzione: la centralizzazione, infatti, implica la riduzione del numero dei centri di responsabilità, delle procedure contrattuali e, dunque, delle occasioni di proliferazione dei fenomeni corruttivi. Oltre ai richiamati vantaggi prettamente economici connessi all'aggregazione degli acquisti, la centralizzazione negli ultimi decenni è divenuta la spinta per poter perseguire politiche pubbliche di diverso genere tra le quali vanno annoverate lo sviluppo dell'innovazione, la tutela dell'ambiente, nonché finalità di tipo sociale (ad es. la garanzia della parità di genere ovvero la tutela dei lavoratori). Infine, la centralizzazione permette di stimolare l'innovazione degli operatori del mercato che partecipano alle procedure e, conseguentemente, i segmenti di mercato di riferimento.

Nell'ambito di tale modello con l'avvio nel 2018 della operatività dell'ufficio decentrato della CUC, la Comunità Montana ha rafforzato il proprio ruolo di soggetto attivo nei processi di innovazione dei servizi per la Valle Camonica in perfetta coerenza con la normativa di riferimento per le forme associative lombarde e cioè la legge regionale 27 giugno 2008, n. 19, avente ad oggetto "Riordino delle Comunità Montane della Lombardia, disciplina delle Unioni di Comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali". La finalità principale della disciplina richiamata, per quanto interessa in

questa sede, consta della promozione e del sostegno dell'esercizio in forma associata di funzioni e servizi tra i Comuni lombardi preordinati alla garanzia della continuità dei servizi, di una gestione efficace, efficiente ed economica, propedeutica a favorire lo sviluppo del dinamismo associativo. La rilevanza delle Comunità montane anche in ambito associazionistico emerge da quanto sancito dall'art. 9, comma 3, della L.r. n. 19/2008, laddove si prevede che "La comunità montana, oltre alle funzioni conferite dalla legge, può gestire in forma associata funzioni e servizi delegati dai comuni e, quando previsto, dalla provincia, dandone comunicazione alla Regione. Ogni funzione o servizio gestito in forma associata dalla comunità montana è regolato da apposita convenzione, che ne determina le modalità e condizioni di svolgimento, l'imputazione delle relative spese, incluse quelle riferibili all'organizzazione, nonché gli obblighi reciproci degli enti", e con la quale si prevede eventualmente l'istituzione di appositi Uffici in seno alla Comunità montana stessa.

Nell'ambito delle forme consensuali di esercizio e cooperazione organizzativa dell'azione amministrativa tra enti pubblici, rientrano a pieno titolo gli "accordi" nel modello generale individuato dall'articolo 15 della legge n. 241 del 1990: l'accordo è uno strumento procedurale "per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune" di più amministrazioni e funge da strumento normativo di sollecitazione di una possibile ricomposizione, in via consensuale, della inevitabile frammentazione delle competenze tra più livelli e soggetti amministrativi. L'accordo ha lo scopo di assolvere una funzione pubblica, concentrando le scelte e gli interessi decisionali attraverso un negozio consensuale con natura plurisoggettiva pubblica, autolimitando le amministrazioni coinvolte mediante una sequenza procedimentale di reciproche concessioni e obblighi per la risoluzione di "interessi comuni" (è prevalente la finalizzazione istituzionale perseguita), avendo cura di esercitare le specifiche competenze mediante "complementari e sinergiche" attività per realizzare il miglior risultato possibile dell'interesse pubblico che è alla base dell'accordo.

In coerenza con tale modello la Comunità Montana ha approvato con propria delibera assembleare n. 19 del 08.07.2016 lo schema di convenzione¹ per la costituzione della Centrale Unica di Committenza Area Vasta Brescia da parte della Provincia di Brescia e delle Comunità Montane bresciane. Il primo rinnovo è stato sottoscritto in data 27.05.2020 con scadenza al 31 dicembre 2022, mentre la convenzione per la prosecuzione delle attività della C.U.C. Area Vasta Brescia per il periodo 2023-2032 è stato sottoscritto in data 21.12.2022.

Il funzionamento della CUC è stato disciplinato da apposito Regolamento, approvato con Decreto del Presidente della Provincia di Brescia n. 186/2022. In base a quanto previsto dai citati provvedimenti, la CUC è articolata in una Sede Principale presso la Provincia di Brescia e Sedi Distaccate Territoriali presso le Comunità Montane², operanti con il personale e i collaboratori ad esse rispettivamente assegnati dalla Provincia e dalle stesse Comunità.

Parallelamente la medesima struttura che in virtù delle convenzioni sopra citate ha operato in nome della Provincia di Brescia ha svolto il ruolo di Stazione Appaltante per i servizi interni degli enti comprensoriali (Comunità Montana e Consorzio dei Comuni BIM) riuscendo così ad ottenere la qualificazione in nome proprio per la fase di progettazione e affidamento lavori per importi illimitati (L1) e per la fase di progettazione e affinamento di forniture e servizi per importi illimitati (SF1). La Comunità Montana nutre dunque l'interesse al mantenimento della qualificazione per importi illimitati ed in particolare per servizi e forniture poiché il "volume" di procedure svolte in nome proprio è assai ridotto.

¹ La convenzione, avente una efficacia di tre anni, è stata sottoscritta disgiuntamente in data 10.10.2016 dalle Comunità Montane del Parco Alto Garda Bresciano e del Sebino Bresciano, in data 12.10.2016 dalla Comunità Montana Valle Trompia e in data 25.10.2017 dalla Comunità Montana di Valle Camonica.

² In linea generale un ente pubblico o utilizza i propri organi oppure si avvale di quelli di altri enti. Nel primo caso, si ha l'organizzazione propria, mentre nel secondo l'organizzazione impropria. A quest'ultima deve essere istituzionalmente riconosciuto il carattere di organizzazione comune a due enti: l'attività che essa svolge si scinde in due parti, che sono imputabili separatamente a ciascuno dei due enti dai quali dipende. In altri termini gli atti assunti dall'"ufficio locale" incidono nella sfera giuridica delle Ente Provincia.

Ed infatti ai sensi dell'art. 11 «Revisione della qualificazione» dell'allegato II.4 del d.lgs 36/2023: « 1. Il punteggio di qualificazione è aggiornato ogni due anni. Entro tre mesi dalla scadenza, le stazioni appaltanti qualificate accedono all'AUSA e aggiornano o forniscono le informazioni e i dati necessari per la revisione della qualificazione. 2. Per la revisione della qualificazione l'ANAC può valutare anche i seguenti requisiti premianti: a) la disponibilità ad essere inseriti nell'elenco di cui all'articolo 62, comma 10, del codice ed effettuazione di affidamenti per conto di stazioni appaltanti non qualificate; b) l'aggregazione di stazioni appaltanti per lo svolgimento in comune degli affidamenti e dell'esecuzione. 3. Le domande presentate ai sensi del presente articolo sono verificate dall'ANAC con le modalità di cui all'articolo 10, comma 3. 4. Se dagli accertamenti condotti risulta una diminuzione del punteggio ottenuto che porterebbe la stazione appaltante o la centrale di committenza ad un livello inferiore, la stessa mantiene il medesimo livello di qualificazione per un anno se il nuovo punteggio è superiore a quello necessario per la qualificazione di livello inferiore, incrementato di almeno del 5 per cento.».

A maggior ragione ciò varrà per le fasi esecutive dei contratti a termini dei commi 1 e 2 dell'art. 8 dell'allegato II.4 al Codice dei Contratti i quali dispongono che: « 1. Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza qualificate per la progettazione e per l'affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali sono qualificate fino al 31 dicembre 2024 anche per l'esecuzione rispettivamente di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali anche per i livelli superiori a quelli di qualifica. 2. Dopo il termine di cui al comma 1 la possibilità di eseguire il contratto per i livelli superiori a quelli di qualifica è valutata sulla base dei seguenti requisiti, relativi ai contratti eseguiti nel quinquennio precedente la domanda di qualificazione: a) rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori; b) assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano le banche dati detenute o gestite dall'ANAC; c) assolvimento degli obblighi di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229... omisssis³».

La Comunità Montana, come espressamente previsto dal proprio Statuto, ha per fine essenziale, la promozione dell'esercizio associato delle funzioni comunali. In particolare la Comunità Montana si prefigge, quale scopo espressamente indicato nelle leggi istitutive, di costituire il punto di coordinamento e di supporto per l'esercizio di una pluralità di funzioni e di servizi proprie delle attività amministrative dei Comuni associati. Tali attività,

³ Si riporta integralmente l'articolo 8 dell'allegato II.4 « Articolo 8. Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza per l'esecuzione. 1. Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza qualificate per la progettazione e per l'affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali sono qualificate fino al 31 dicembre 2024 anche per l'esecuzione rispettivamente di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali anche per i livelli superiori a quelli di qualifica.

2. Dopo il termine di cui al comma 1 la possibilità di eseguire il contratto per i livelli superiori a quelli di qualifica è valutata sulla base dei seguenti requisiti, relativi ai contratti eseguiti nel quinquennio precedente la domanda di qualificazione:

- a) rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori;
- b) assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano le banche dati detenute o gestite dall'ANAC;
- c) assolvimento degli obblighi di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

3. Le stazioni appaltanti non qualificate per la progettazione e l'affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali possono, fino al 31 dicembre 2024, eseguire i contratti se sono iscritte all'AUSA e in possesso di una figura tecnica in grado di svolgere le funzioni di RUP.

4. Dopo il termine di cui al comma 3 la possibilità di eseguire il contratto è valutata sulla base dei seguenti requisiti:

- a) presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze in materia di contratti pubblici e di sistemi digitali;
- b) sistema di formazione e aggiornamento del personale;
- c) contratti eseguiti nel quinquennio precedente la domanda di qualificazione;
- d) rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori;
- e) assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano le banche dati detenute o gestite dall'ANAC;
- f) assolvimento degli obblighi di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

formalmente codificate in specifiche convenzioni, vengono rese dal personale in organico alla Comunità Montana al fine di ovviare alle oggettive difficoltà riscontrate dai piccoli Comuni, spesso sprovvisti di personale qualificato, ad erogare il sempre maggior numero di servizi richiesti dall'Utenza e dall'Amministrazione centrale dello Stato. In tale ottica la Comunità Montana di Valle Camonica ritiene necessario supportare i comuni con un proprio servizio più prossimo al territorio che supporti i piccoli comuni non solo nella fase di affidamento dei contratti pubblici ma anche nella fase di esecuzione.

Tale è la preposizione maggiore ma vi sono altre ragioni che militano nel verso della trasformazione della Stazione Appaltante qualificata della Comunità Montana di Valle Camonica in Centrale Unica di Committenza e radicano essenzialmente nei principi di economicità, efficienza e correttezza e di sussidiarietà verticale.

Il servizio della CMVC che ospita l'ufficio⁴ decentrato della Provincia di Brescia ha assegnato solo due addetti e l'architettura della CUC Area Vasta Brescia che ha una struttura allo scopo dedicata, specializzata per funzioni e con un'articolazione complessa non è riuscita ad organizzare modelli gestionali diversificati nel verso di una maggiore semplificazione per le sedi locali istituite presso le comunità montane. La configurazione che a livello centrale trova la ragione nella complessità della struttura organizzativa dell'ente di area vasta, comporta lo stesso novero di adempimenti per le sedi locali indipendentemente dalle risorse umane alle stesse assegnate. In altri termini medesimo modello organizzativo ma strutture amministrative e risorse umane profondamente differenti. Tale complessità soffoca la struttura locale senza per altro ottenere i benefici per la quale si è organizzata. A ciò si aggiunga che l'articolazione funzionale prestata dalla Comunità Montana alla Provincia è incardinata nell'organizzazione materiale della prima ove non è certamente possibile mutuare la specializzazione per attività dell'ente complesso di area vasta.

Inoltre i sistemi informativi e di gestione documentale dei due enti sono completamente diversi. Dunque le procedure svolte in nome della Comunità Montana piuttosto che quelle svolte per l'ente Provincia non possono essere uniformate determinando inefficienze e mancate ottimizzazioni. Le procedure condotte per i settori interni della CMVC in genere hanno necessitato meno adempimenti e si sono svolte più celermente.

Sempre la diversa organizzazione materiale apparato dell'ente Provincia, rispetto alla omologa della Comunità Montana - i due enti sono avvinti dal distacco (per funzioni) dei due dipendenti - non consente la surroga della figura del Responsabile della Sede Locale, determinando l'interruzione della continuità dalla sede locale nel caso di assenza del responsabile. Ostacoli organizzativi, informatici e differenti organizzazioni materiali hanno impedito di trovare una soluzione adeguata a tale criticità.

Tutto ciò premesso

Richiamati:

- la Deliberazioni n. 36 del 19/12/2022 con la quale l'Assemblea della Comunità Montana di Valle Camonica ha approvato lo schema di «Convenzione per la prosecuzione delle attività della Centrale Unica di Committenza "Area Vasta Brescia", 2023-2032» e lo schema di «Convenzione con i Comuni per lo svolgimento dell'attività della Centrale Unica di Committenza "Area Vasta Brescia", scadenza 31/12/2027»;

⁴ Il comma 124 dell'art.1 della Legge 145/2018 dispone che "Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle regioni e delle autonomie locali del 22 gennaio 2004".

- il decreto n. 186 del 19/07/2022, del Presidente della Provincia di Brescia con il quale è stato approvato il «Regolamento di organizzazione sul funzionamento della Centrale Unica di Committenza "Area Vasta Brescia"», vigente dal 01/01/2023;
- con la medesima deliberazione n. 36 del 19/12/2022, l'Assemblea della Comunità Montana di Valle Camonica ha preso atto del sopracitato «Regolamento di organizzazione sul funzionamento della Centrale Unica di Committenza "Area Vasta Brescia"», vigente dal 01/01/2023;

Ritenuto essenziale mantenere la qualificazione attuale in capo alla Comunità Montana di Valle Camonica e dunque svolgere le procedure di affidamento di cui al d.lgs 36/2023 con imputazione degli atti a questo ente anche nella prospettiva dell'entrata a regime il 1 gennaio 2025 della qualificazione obbligatoria per la fase di esecuzione dei contratti pubblici, nonché in vista della revisione della qualificazione nei termini e con le modalità stabiliti dall'art. 11 dell'allegato II.4 al Codice;

Considerato che si rende necessario recedere dalla convenzione sottoscritta con la Provincia di Brescia, la Comunità Montana della Valle Trompia e la Comunità Montana del Sebino Bresciano in data 21/12/2022 con effetto dal 1 gennaio 2025 ancorché nella convenzione siano previsti 180 giorni di preavviso, termine che non si coordina e neppure risulta organico alla programmazione degli enti relativi strumenti e inerenti scadenze;

Visto l'allegato schema di Convenzione con le Stazioni Appaltanti per lo svolgimento delle attività della Centrale Unica di Committenza «Comunità Montana di Valle Camonica»;

Visto il d.lgs. 267/2000;

Acquisito il parere di regolarità tecnica dell'avente titolo ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del d.lgs 267/2000;

Visti:

- la legge 241/1990;
- il d.lgs 267/2000;
- la legge regionale 19/2008;
- il d.lgs 36/2023;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano con l'assistenza ed il controllo degli scrutatori sigg. Bresadola e Farisè

DELIBERA

- 1) Le premesse sono parte sostanziale del presente atto;
- 2) Di disporre il recesso dalla convenzione sottoscritta in data 21.12.2022 con la Provincia di Brescia, la Comunità Montana del Sebino e la Comunità Montana della Val Trompia con effetto dal 1 gennaio 2025;
- 3) Di istituire la Centrale di Committenza che assumerà la denominazione «Centrale Unica di Committenza Comunità Montana di Valle Camonica»;
- 4) Di approvare l'allegato regolamento di funzionamento della «Centrale Unica di Committenza Comunità Montana di Valle Camonica»;

- 5) Di approvare l'allegato schema di convenzione con le Stazioni Appaltanti (comuni, loro associazioni, enti pubblici e organismi strumentali) per lo svolgimento delle attività della «Centrale Unica di Committenza Comunità Montana di Valle Camonica»;
- 6) Di confermare, medio tempore, la griglia tariffaria attualmente in vigore dando mandato alla Giunta esecutiva di proporre aggiornamenti annuali in sede di redazione del bilancio di previsione con decorrenza primo aggiornamento annualità 2026;
- 7) Di disporre la competenza dell'organo giuntale alla modifica del regolamento che potrà essere variato al fine di:
 - I migliorare il funzionamento della Centrale;
 - II integrare le attività della Centrale estendendone l'operatività alla fase esecutiva del contratto;
 - III adeguarlo alle modifiche normative sopravvenute;
- 8) Di impegnare la Giunta Esecutiva qualora non venisse differito il termine di cui all'art. 8 dell'allegato II.4 del d.lgs 36/2023 a potenziare adeguatamente e con urgenza la dotazione organica del Servizio Centrale di Committenza ai fini di supportare i comuni della Valle Camonica nella fase d'esecuzione dei contratti pubblici ove non possedessero la necessaria qualificazione;
- 9) Di stabilire, per quanto compatibile e non in contrasto con il regolamento di funzionamento della «Centrale Unica di Committenza Comunità Montana di Valle Camonica», l'ultrattività delle convenzioni esecutive trilaterali sottoscritte⁵ dai Comuni e Unioni con la Comunità Montana e la Provincia di Brescia, le quali continueranno a produrre effetti sino all'intervenuto nuovo convenzionamento e comunque non oltre il 30 aprile 2025. Alle obbligazioni assunte dalla Provincia di Brescia con la sottoscrizione della convenzione cornice 21.12.2022 da cui si recede, farà fronte la Comunità Montana di Valle Camonica⁶ con la medesima struttura e dotazione organica in utilizzo all'ente provinciali mediante l'avvalimento di cui alle convenzioni attuative sottoscritte in data 15.07.2019 e 4.04.2023. In altri termini l'organizzazione della Comunità Montana che sino al 31.12.2024 opererà anche in nome della Provincia di Brescia, dal 1.01.2025 opererà esclusivamente per conto dell'ente di appartenenza. I comuni e le unioni potranno comunque ritenersi liberi dalle obbligazioni discendenti dalle ultrattività delle convenzioni sottoscritte in precedenza mediante comunicazione entro il 30 novembre 2024;

Indi, su proposta del Presidente, stante l'urgenza di provvedere,

⁵ Comuni di Angolo Terme, Artogne, Berzo Demo, Berzo Inferiore, Bienno, Borno, Braone, Breno, Capo di Ponte, Cedegolo, Cerveno, Ceto, Cevo, Cimbergo, Civate Camuno, Darfo Boario Terme, Esine, Gianico, Losine. Lozio, Malegno, Monno, Niardo, Ono San Pietro, Paspardo, Saviore dell'Adamello, Sellero, Vezza d'Oglio, Unione Antichi Borghi di Valle Camonica, Unione dei Comuni Lombarda dell'Alta Valle Camonica, Unione dei Comuni della Media Valle Camonica Civiltà delle Pietre, Unione dei Comuni della Valsaviore

⁶ In relazione alle attività delle sedi decentrate presso le Comunità Montana, la Provincia fa fronte all'attività di centralizzazione mediante il personale e la struttura messa a disposizione dalle stesse Comunità Montane avvalimento (si veda convenzione sottoscritta il 4.04.2023). L'avvalimento si verifica quando un'amministrazione, anziché dotarsi di una struttura propria per lo svolgimento della funzione ad essa assegnata, si avvale degli uffici di altro ente, al quale non viene delegata la funzione stessa. In tal caso non si determina alcuna modifica del rapporto di impiego, perché il personale dell'ente che fornisce la struttura necessaria allo svolgimento del compito resta incardinato in quest'ultimo a tutti gli effetti, e non si verifica scissione fra rapporto di impiego e rapporto di servizio.

L'ASSEMBLEA

con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano con l'assistenza ed il controllo degli scrutatori sigg. Bresadola e Farisè

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134.4 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

Chiappini Mario

IL SEGRETARIO

Dott. Bernardi Marino